

Torino, 1/10/2013

Ai Sigg. Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA

Aumento dell'IVA al 22% da oggi

Fino a ieri sera eravamo in attesa di un decreto che potesse spostare i termini di entrata in vigore della norma che aumenta l'Iva dal 21% al 22%. Decreto mai arrivato.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi fornito le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta da oggi, 1 ottobre 2013.

L'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto **l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22%** a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da **oggi**, la nuova aliquota sia per l'applicazione dell'Iva in fattura, sia per le eventuali integrazioni di fattura (Reverse Charge) o per le autofatturazioni dovute per particolari esigenze.

Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l'aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

La regolarizzazione **non comporterà alcuna sanzione** se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui l'Agenzia rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

- **liquidazione periodica mensile** -> periodo di fatturazione: ottobre e novembre -> Versamento dell' acconto Iva il 27 dicembre 2013;
- **liquidazione periodica mensile** -> periodo di fatturazione: dicembre -> Versamento dell'iva annuale al 16 marzo;
- **liquidazione periodica trimestrale** -> periodo di fatturazione: quarto trimestre -> Versamento dell'iva annuale al 16 marzo.

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

Per ulteriori chiarimenti, vi invito a contattarmi

Francesco Angesia